

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

Decreto n. 172 del 5 agosto 2016

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009. Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 Tratta D dal km 47+083 al km 52+100. Approvazione del Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1035, 1036, 1047, 1059, 1078, 1104, 1098, 1115, 1116, con le linee in cavo rame di Telecom Italia.

Note per la trasparenza:

Trattasi di provvedimento per l'approvazione del progetto definitivo per la risoluzione delle interferenze tra le opere del Lotto 2 tratta D della Superstrada Pedemontana Veneta e le linee in cavo rame di Telecom Italia.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione C.I.P.E. n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, ora prorogato fino al 31.12.2016 con D.P.C.M. del 01.12.2014;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario - ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 09.11.2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto ed il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 05.01.2010 è stato presentato il progetto definitivo dell'opera dal Concessionario, ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., poi aggiornato in data giugno 2010;
- in data 23.07.2010 è stato sottoscritto il Protocollo di legalità - Lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta tra le Prefetture di Vicenza e di Treviso, il Commissario Delegato e l'ATI "Consorzio stabile SIS";
- in data 20 settembre 2010 con Decreto n. 10, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d'atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al D.P.R. 03.06.1998, n. 252;
- in data 08.11.2011 è stato sottoscritto l'Accordo sulle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità di espropriazione per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 18.12.2013 è intervenuta fra il Commissario Delegato e la Società S.P.V. srl la stipula dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 21.10.2009;
- in data 23 dicembre 2013 con Decreto n. 128, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 3802/2009 espresso in data 11.11.2013, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, il Progetto Esecutivo del Lotto 2 Tratta D della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, relativo alla parte di tracciato dal km 47+083 al km 52+100 ed interessante i Comuni di Rosà, Cassola, Romano d'Ezzelino, Mussolente in Provincia di Vicenza, ed il Comune di Loria in Provincia di Treviso;
- in data 11.04.2014 sono stati consegnati i relativi lavori per la tratta 2D in argomento;

- in data 09.04.2015 il Commissario Delegato ha sottoscritto con il Comune di Cassola e Concessionario uno specifico Protocollo di Intesa per riconfigurare l'assetto viabilistico nel Lotto 2 D in argomento per riscontrare alcune esigenze manifestate dall'Amministrazione Comunale di Cassola stessa;
- in data 13.05.2016 il Concessionario ha trasmesso una variante progettuale dal km 48+050 al km 50+986 del Lotto 2 D, rispetto al progetto approvato con il citato decreto n. 128/2016, di cui è in corso l'istruttoria per la successiva approvazione;

CONSIDERATO CHE:

- con specifico riferimento al citato Lotto 2 Tratta D, in data 3 dicembre 2015 e 13 maggio 2016 è stato presentato dalla Società di progetto Pedemontana Veneta S.r.l. il progetto definitivo per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1035, 1036, 1047, 1059, 1078, 1104, 1098, 1115, 1116, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 Tratta D dal km 47+083 al km 52+100 - e le linee in cavo rame di Telecom Italia;
- in data 29.02.2016 si è svolta una Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, per l'esame del progetto definitivo delle opere necessarie alla risoluzione delle interferenze in argomento, durante la quale si sono potuti acquisire i pareri favorevoli, con alcune prescrizioni e osservazioni, degli Enti rappresentati ed interessati alla realizzazione dei lavori, come riportato nel relativo verbale;
- con nota prot. n. SPV-1322-16-GDA-pd in data 13 maggio 2016 la Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. ha integrato la documentazione progettuale allegando il quadro economico delle opere in progetto, che risulta così formulato:

Descrizione Voce	Importo
Importo lavori	€ 372.939,93
Oneri di cantierizzazione 3,6380%	€ 13.567,55
A) SOMMANO	€ 386.507,48
Oneri per la sicurezza 3,488799% x (A)	€ 13.484,47
A1) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 399.991,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Progettazione 3,50% x (A)	€ 13.527,76
Spese generali e tecniche 3,00 % x 162.000,00	€ 11.595,22
Costi per interventi diretti gestore sottoservizi	€ 51.877,78
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 77.000,76
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1 + B)	€ 476.992,71

- l'importo di cui sopra trova copertura nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario, ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 fra le "Somme a disposizione" alla voce "Interferenze", come risulta dal sotto riportato prospetto:

Importo complessivo per "Interferenze" come da Atto aggiuntivo in data 18.12.2013	€ 116.716.530,00
Importo destinato alla risoluzione di altre interferenze come da precedenti decreti	€ 95.246.226,39
Importo totale del progetto per la risoluzione delle Interferenze con linee in cavo rame di Telecom con le opere del Lotto 2 Tratta D	€ 476.992,71
Restano	€ 20.993.310,90

- gli interventi in argomento ricadono su aree già nella disponibilità della Società di progetto Pedemontana Veneta S.p.A. avendo perfezionato per le aree stesse i relativi accordi bonari, come risulta dalla comunicazione della medesima Società di progetto in data 20 gennaio 2016;
- in data 14 luglio 2016 il Responsabile del Procedimento ha redatto il "Verbale di istruttoria per interferenze sottoservizi su Lotto 2 tratta D", come risulta agli atti d'ufficio;
- appare opportuno procedere all'approvazione del progetto definitivo per la risoluzione delle singole interferenze in argomento, in relazione all'effettivo avanzamento dei lavori delle opere stradali principali del Lotto 2 tratta D di diretta competenza del Concessionario;

Tutto ciò premesso e considerato, il Commissario delegato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.08.2009. n. 3802, il Progetto Definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1035, 1036, 1047, 1059, 1078, 1104, 1098, 1115, 1116, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 Tratta D dal km 47+083 al km 52+100 - e le linee in cavo rame di Telecom Italia per l'importo complessivo di € 476.992,71, IVA esclusa, composto di n. 45 Elaborati, il tutto denominato Allegato n. 1 al presente decreto e che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto, con le seguenti prescrizioni e/o raccomandazioni:

- tutte le attività di scavo previste da progetto su sedime non già sotto posto a forme di controllo archeologico nel corso delle lavorazioni finalizzate alla costruzione della superstrada, siano eseguire con l'assistenza archeologica continuativa da un'impresa di comprovata esperienza e qualificata nel settore in base a vigente normativa, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri per la stessa, con previsione di indagini archeologiche estensive dei contesti antichi eventualmente emersi; al termine delle indagini dovrà essere consegnata alla competente Soprintendenza Archeologica la documentazione redatta secondo quanto previsto dalle "linee guida per la consegna della documentazione di scavo archeologico";
- potrà essere valutata la possibilità, in considerazione delle necessità di cantiere, di praticare saggi preliminari all'avvio delle opere in corrispondenza dei seguenti casi di maggior rischio:
 - interferenze n. 1064, 1067 e X192 tra la pk 49+900 e 50+700 in comune di Romano d'Ezzelino per la prossimità al sito 35 (come definitivo dallo Studio archeologico inserito nella documentazione integrativa del gennaio 2011, tav. 5) e al recente rinvenimento di manufatti stradali di epoca romana e tardo antica/altomedievale in corrispondenza del locale campo base;
 - interferenze n. X087, 1022, 1025 tra la pk 47+600 e 47+700 in comune di Rosà (per le parti su sedime non già sottoposto ad assistenza/scavo archeologico) per la prossimità al recente rinvenimento di una porzione di necropoli tardo-romana (rinvenimento arch. 2d.01);
- qualora siano previste attività di bonifica bellica preliminari alla realizzazione degli interventi, l'assistenza archeologica dovrà essere prestata anche a questa fase, con le seguenti modalità, a seconda del tipo di metodologia scelta per la bonifica stessa e delle risultanze da essa discendenti:

1. qualora le indagini geofisiche avessero esito positivo, ovvero segnalassero la presenza di ordigni bellici, si chiede:

- nel caso di trivellazioni, la disamina da parte di operatore archeologo della terra di risulta prodotta prima di procedere con eventuali fasi successive;
- nel caso di apertura di sondaggi mirati, che tali operazioni di manomissione del suolo siano ridotte al minimo indispensabile e che, a bonifica avvenuta, l'operatore archeologo esamini e documenti le sezioni esposte;

2. qualora le indagini geofisiche avessero esito negativo, ovvero escludessero la presenza di ordigni bellici a livello superficiale o all'interno dei primi 1,5 m, di procedere alla rimozione con mezzo meccanico a benna liscia del terreno per tutta l'estensione in cui sono previste manomissioni del suolo e fino alla profondità per cui è verificata la sicurezza o in relazione agli strati archeologici e/o geologici sterili e affioranti. In caso di esito negativo delle suddette verifiche potrà seguire una seconda fase con scavo estensivo delle zone archeologiche individuate durante la fase precedente.

- venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del D. Lgs n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal D. Lgs n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture. Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviato anche al Comando Militare Esercito competente per territorio;
- siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, "Opere contenenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere di tipo verticale con altezza dal piano campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 kV;
- sia osservato il D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare;
- per le interferenze che si attestano lungo le strade provinciali di Vicenza::
- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere trasmesse alla Società ed alla Provincia di Vicenza le progettazioni esecutive di risoluzione interferenze, ai fini dell'acquisizione del necessario visto di approvazione;
- tutte le interferenze previste in corrispondenza delle SSPP, siano esse parallelismi o attraversamenti, devono essere eseguite con il sistema della perforazione teleguidata e comunque fuori dalla carreggiata stradale o nelle pertinenze della stessa;
- tutti i pozzetti previsti, dovranno essere posizionati fuori dalla carreggiata stradale, quindi su banchine o pertinenze stradali, al fine di permettere un più agevole intervento di manutenzione/pulizia della condotta posata. Nel caso di

impossibilità tecnica, lo stesso dovrà avere il sigillo d'ispezione posto ad almeno cm 20 sotto la quota del manto bitumato;

- le condotte utilizzate per le "deviazioni provvisorie" dovranno essere totalmente rimosse, non appena risulti funzionante la condotta principale; tale rimozione comporta il perfetto ripristino dello stato dei luoghi;
- il passaggio di cavidotti, tubazioni e quant'altro lungo le SS.PP. , non dovrà in alcun modo alterare lo stato dei luoghi e/o compromettere lo smaltimento delle acque meteoriche e la continuità idraulica dei fossi di guardia;
- gli enti gestori di sottoservizi e le ditte che eseguiranno i lavori dovranno eseguire le opere rispettando il Discipline Tecnico di Viabilità;

• per le interferenze che si attestano lungo le strade provinciali di Treviso:

- i sottoservizi siano posizionati, concessionati e censiti secondo specifiche autorizzazioni dell'Ufficio Concessioni stradali della Provincia di Treviso a seguito di apposite istanze avviate dagli enti esercenti da concessionare;
- i cavidotti di alloggiamento dei sottoservizi siano predisposti, in via preferenziale, in affiancamento della sede stradale, su spazi dedicati, il cui piano superiore sia strutturato per sopportare il transito in sicurezza dell'utenza debole, sia negli attraversamenti aerei in cavalcavia, sia nei superamenti delle gallerie artificiali (tratti di ripristino sede stradale);
- i singoli provvedimenti di competenza della Provincia verranno rilasciati su presentazione del progetto esecutivo, comprensivo di elaborati plano-altimetrici relativi alle opere superficiali, alle opere per l'utenza debole, ai sottoservizi, alla segnaletica orizzontale e verticale definitiva.

• in caso di interferenza tra le linee di telecomunicazione e reti di acquedotto e gasdotto:

- dovranno essere rispettate le norme sulla polizia e protezione delle telecomunicazioni contenute nel D. Lgs. n. 259/2003 (art. 95 e seguenti);
- i lavori vengano eseguiti secondo quanto disposto dal D.M. 21.11.84 del Ministero dell'Interno (in particolare all'Art. 2.4.2 lettera c); Art. 2.6; Art. 3.4.2 lettera d); Art. 3.6);
- nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di telecomunicazione interrato dovranno essere rispettate le norme CEI 11/17 del Comitato Elettrotecnico Italiano;
- la protezione catodica contro le correnti vaganti non dovrà creare disturbi o causare interferenze agli impianti di telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti;
- durante il corso dei lavori dovrà essere consentita l'effettuazione di sopralluoghi a campione da parte dei tecnici dell'Ispettorato Territoriale Veneto del MISE - Comunicazioni per la verifica della regolarità delle protezioni adottate;

• in caso di interferenza tra le linee di telecomunicazione e linee elettriche:

- gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione dei lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dall'Ispettorato Territoriale Veneto del MISE - Comunicazioni ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
- le linee aeree esterne dovranno rispettare le disposizioni del D.M. 21.3.1988 contenente il regolamento di esecuzione della legge n. 339 del 28.6.1986;
- gli eventuali effetti elettromagnetici non dovranno provocare danni o disturbi alle linee di telecomunicazione, a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
- i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine dovranno essere alle distanze di sicurezza, previste dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. PT prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
- gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione dovranno essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. PT n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982 punto 4.3b);
- gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero PT prot. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
- l'esercizio delle linee MT/AT inferiori a 100kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati verso terra;
- dovranno essere rispettate le norme in materia di impianti elettrici di cui al T.U. n. 1775 del 1933 e L.R. n. 24/91.

2. di approvare il Quadro Economico del progetto definitivo dei lavori per la risoluzione delle interferenze, denominate n. 1035, 1036, 1047, 1059, 1078, 1104, 1098, 1115, 1116, tra la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 Tratta D dal km 47+083 al km 52+100 - e le linee in cavo rame di Telecom Italia, che risulta il seguente:

Descrizione Voce	Importo
Importo lavori	€ 372.939,93
Oneri di cantierizzazione 3,6380%	€ 13.567,55
A) SOMMANO	€ 386.507,48

Oneri per la sicurezza 3,488799% x (A)	€ 13.484,47
A1) TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 399.991,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Progettazione 3,50% x (A)	€ 13.527,76
Spese generali e tecniche 3,00 % x 162.000,00	€ 11.595,22
Costi per interventi diretti gestore sottoservizi	€ 51.877,78
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 77.000,76
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A1 + B)	€ 476.992,71

3. di dichiarare le opere in oggetto di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'OPCM n. 3802/2009;
4. di dare atto che il finanziamento dell'opera è assicurato nell'ambito del Piano Economico Finanziario redatto dal Concessionario ed allegato all'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 18.12.2013 dal Commissario Delegato e da S.P.V S.p.A.;
5. di inviare alla Regione Veneto il presente decreto per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto e Commissario Delegato sottoscritto in data 09.11.2009;
6. di notificare il presente decreto al Concessionario, Società di progetto Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.;
7. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto e sul sito www.commissariopedemontana.it.

IL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Silvano Vernizzi